

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Oggetto – Cartellopoli: ripristino del decoro che spetta al XII Municipio

Premesso che:

- la S.p.A. “Aequa Roma” ha redatto una proposta di Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che alla data del mese di giugno del 2010 ha registrato la presenza di 32.700 impianti sull’intero territorio della capitale per 213.000 mq. di superficie complessiva espositiva;
- a gennaio del 2011 l’indagine svolta dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma ha quantificato in 242.000 mq. circa la superficie espositiva totale, derivante sia dagli impianti pubblicitari installati in maniera del tutto abusiva che da quelli registrati invece nella Nuova Banca Dati del Comune;
- nella Nuova Banca Dati sono censiti tanto gli impianti che fanno parte del cosiddetto “riordino” contraddistinti nelle tre schede “R” (per rinnovo della loro concessione), “S” o “SPQR” (per il rinnovo della concessione di locazione) e “ES” (per impianti installati senza aspettare il rilascio del titolo) quanto gli impianti senza scheda in quanto installati dopo la procedura di riordino per lo più abusivamente ed autodenunciati;
- con deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013 la Giunta Capitolina ha stabilito che *“di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. ‘senza scheda’, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)”*;
- per gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione e comunque accertati come abusivi, anche se registrati nella Nuova Banca Dati, ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 all’ordine di rimozione forzata d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di installazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione;
- in particolare la prima violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la seconda violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni con priorità sempre per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la terza violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, mentre l’ulteriore violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni;
- per numerosi impianti del “riordino” sono state rilasciate concessioni e contratti di locazione prima della imposizione non solo dei vincoli paesaggistici a tutela dei quali è stato successivamente prescritto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari, ma anche e soprattutto delle distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- per i suddetti motivi con deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 la Giunta Capitolina ha consentito la ricollocazione anche di impianti pubblicitari che non risultino in violazione né di vincoli paesaggistici né del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, mediante

un procedimento di snellimento delle procedure che permette di reinstallare comunque gli impianti se non sia stata istruita la richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, dandone in tal caso comunicazione al Comune;

- molti dei suddetti impianti risultano essere stati installati a seguito di dichiarazioni dei rappresentanti legali della ditte pubblicitarie con allegate asseverazioni di tecnici abilitati e per di più registrati nella Nuova Banca Dati per semplice “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ”, senza che sia stata svolta alcuna istruttoria sulla loro legittimità neanche dopo l’avvenuta reistallazione in “posizioni di rendita” ben più vantaggiose per le ditte che intendono conservarle in tutti i modi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 è stata individuata a scopo di salvaguardia un’area urbana perimetrata entro cui é vietata la installazione di impianti pubblicitari di dimensioni superiori a mq. 6,00 (vale a dire cartelloni di mt. 3 x 2), che ciò nonostante sono stati installati ugualmente in numero considerevole;
- all’interno della suddetta area urbana perimetrata ricade una porzione del XII Municipio dove occorre accertare e quantificare l’eventuale installazione di impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 o di dimensioni comunque superiori a mq. 6,00;
- all’interno del XII Municipio ricade il parco pubblico di Villa Doria Pamphili, dove ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 18 del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 è vietata la collocazione di impianti anche nelle vie che delimitano il suo perimetro;
- all’interno del XII Municipio ricadono altresì le riserve naturali della Valle dei Casali, di Laurentino-Acqua Acetosa e della Tenuta dei Massimi gestite dall’Ente “Roma Natura” che vi ha individuato installati rispettivamente 21, 28 e 35 impianti pubblicitari di cui con nota prot. n. 4546 del 14 settembre 2010 (che si allega) l’allora Direttore dott. Stefano Cresta ha chiesto l’immediata rimozione a tutt’oggi non avvenuta;
- gli elaborati della proposta del PRIP così come redatto dalla S.p.A. “Aequa Roma” individuano non solo le aree naturali protette istituite a Roma, ma anche i vincoli paesaggistici e le destinazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che li tutela soprattutto con il divieto assoluto di affissione pubblicitaria entro determinati ambiti di paesaggio;
- a tal ultimo riguardo nella riunione della IX Commissione Commercio di martedì 15 ottobre 2013 il dott. Francesco Paciello è stato incaricato di redigere l’elenco di tutti gli impianti pubblicitari censiti nella Nuova Banca Dati che risultano installati in zona vincolata, nonché di tutti gli impianti pubblicitari che non fanno parte del riordino e sono quindi senza scheda;
- un numero molto alto di impianti, benché inserito nel “riordino” e con regolare titolo autorizzativo sembrerebbe collocato in posizioni che risultano in violazione di norme inderogabili del Codice della Strada e che in particolare riguardano gli spartitraffico centrali con larghezza inferiore ai mt. 4,00, dove sono stati installati impianti che nel solo arco degli ultimi tre anni hanno provocato ben 33 incidenti stradali accertati con addirittura 5 morti;
- ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 34 del vigente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009, alla scadenza del 31 dicembre 2009 sono state rinnovate fino al 31 dicembre del 2014 le concessioni soltanto di 3.189 impianti privati su suolo pubblico di 453 impianti di proprietà comunale (SPQR) dati in locazione, mentre sono solo 60 le autorizzazioni rinnovate sempre fino al 31.12.2014 di impianti su suolo privato;

- le autorizzazioni dei rimanenti impianti del riordino possono essere state rinnovate ai sensi del 1° comma dell'art. 64 del D. Lgs. n. 446/1997 pagando regolarmente il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e del comma 9 dell'art. 34 della Delibera C.C. n. 37/09, nonché del 1° comma dell'art. 64 del D. Lgs. n. 446/1997, alla data del 31 dicembre 2014 verranno comunque a decadere tutte le concessioni/autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari attualmente installati a Roma, senza possibilità di ulteriore rinnovo quinquennale, fatta eccezione caso mai per i 3.189 impianti di cui sono state rinnovate le autorizzazioni;

Considerato che:

- non si ritiene di dover rimanere nella attuale situazione di grave degrado aspettando la scadenza del 31 dicembre 2014 o comunque la data di entrata a regime a seguito della approvazione del PRIP prima, dei Piani di Localizzazione poi e dell'espletamento dei bandi per l'assegnazione della gestione decennale degli impianti così come individuati sul territorio nelle rispettive posizioni e formati dai medesimi Piani di Localizzazione;
- conseguentemente è diventato urgente ed indifferibile avviare una operazione coordinata con tutti i soggetti interessati che sia finalizzata a ripristinare almeno in parte il decoro che spetta al XII Municipio

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XII

RISOLVE

di impegnare il Presidente affinché:

- come consentito dall'art 32 del vigente Regolamento chieda al Comune di Roma di poter costituire a livello decentrato del II Municipio un apposito nucleo di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente, anche e soprattutto, per ciò che riguarda la rimozione di impianti pubblicitari illegali;
- richieda all'Ufficio competente del Comune di Roma l'estratto della Nuova Banca Dati relativo a tutti gli impianti che risultano installati nel XII Municipio, nonché l'elenco di quelli che risultino installati in zona vincolata;
- richieda all'Ufficio competente del Comune di Roma quali e quanti dei 3.189 impianti pubblicitari privati su suolo pubblico con regolare concessione (citati precedentemente) risultino installati nel territorio del XII Municipio;
- richieda contestualmente se per i rimanenti impianti pubblicitari del riordino sia stato pagato regolarmente il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013;
- qualora risultassero inadempienze di pagamento del CIP per i rimanenti impianti pubblicitari del riordino e che per detta inadempienza avessero il titolo autorizzativo definitivamente scaduto dal 31.12.2009, solleciti il responsabile della Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità:
 - a trasmettere ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 31 del vigente Regolamento una lettera con l'invito-diffida alle ditte titolari di tali impianti alla rimozione degli stessi a proprio carico;
 - a provvedere alla loro rimozione forzata d'ufficio in caso di inadempienza da parte della ditta ad effettuare tale rimozione entro 10 giorni dalla notificazione, anticipandone le spese (comunque da rimborsare con ordinanza del Prefetto) con gli incassi delle sanzioni

comminate se necessario anche al pubblicizzato, senza utilizzare in tal modo le entrate correnti del bilancio comunale, evitando così l'eventuale censura di distrazione di fondi pubblici;

- incarichi il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare e sanzionare tutti gli impianti pubblicitari di cui venisse accertata la natura abusiva, quand'anche registrati nella Nuova Banca Dati a qualunque titolo, esigendone l'immediato oscuramento della pubblicità irregolare (ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento) per tutto il tempo materiale che occorrerà per provvedere alla loro materiale rimozione;
- avvalendosi dei suddetti estratti della Nuova Banca Dati, esiga l'immediata rimozione degli impianti pubblicitari che risultino installati in zona soggetta a vincolo paesaggistico con divieto assoluto di affissione pubblicitaria prescritto in particolare dal PTPR;
- incarichi altresì il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare le aree soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale con divieto di affissione per esigere l'immediata rimozione, previo oscuramento, degli impianti che vi risultassero installati;
- incarichi inoltre il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare anche le aree in cui vigono i divieti di cui all'art. 18 del vigente Regolamento per esigere l'immediata rimozione, previo oscuramento, degli impianti che vi risultassero installati anche in prossimità;
- ai fini dell'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale, incarichi il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti impianti pubblicitari risultino collocati in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada, redigendo la prevista sanzione ed esigendo che l'Ufficio competente disponga che la ditta proprietaria dell'impianto effettui l'immediato "spostamento" in un'altra area del XII Municipio che risulti conforme alla normativa vigente in materia;
- incarichi il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare e sanzionare gli impianti superiori a mq. 6 tassativamente vietati dal 1° comma dell'art. 34 del vigente Regolamento che conferma tutte le limitazioni disposte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981;
- incarichi il XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti siano gli impianti rimossi ad una stessa ditta pubblicitaria, per pretendere che ai sensi del comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento il responsabile della competente Direzione pronunci la decadenza in percentuale delle autorizzazioni degli altri impianti di proprietà della medesima ditta.